Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 3 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **1057.**

Inclusione della biblioteca reale di Torino nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, con il quale è stato approvato il regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 371, concernente la « Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » è stata assegnata al Ministero della pubblica istruzione la biblioteca reale di Torino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle biblioteche aventi particolari compiti e funzioni indicato alla lettera *C* dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, viene aggiunta la biblioteca reale di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1973, n. **1058.**

Istituzione in Friburgo (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Friburgo (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Losanna e con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone omonimo.

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° febbraio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. **1059.**

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste venne autorizzata a percepire dei diritti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori;

Visti il regio decreto 22 luglio 1939 e l'avviso n. 71 del dipartimento di finanza del Governo militare alleato del 19 dicembre 1950, con i quali sono state apportate variazioni ai suddetti diritti di quotazione;

Vista la deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste in data 4 aprile 1973, n. 257, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori della stessa città, viene modificata come segue: diritto fisso annuo L. 10.000 (diecimila), in più L. 10 (dieci) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale quotato.

L'ammontare dei diritti si computa sul complessivo del capitale azionario ed obbligazionario quotato ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il limite massimo dei diritti viene stabilito in lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila).

Art. 2.

Alle società, che a decorrere dal 1° gennaio 1973 otterranno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Trieste, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti, ad esclusione del diritto fisso di L. 10.000 (diecimila):

esenzione per il primo anno di quotazione;

riduzione del 50 % per il secondo, terzo e quarto anno di quotazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 53. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973, n. **1060.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, approvato con proprio decreto dell'8 settembre 1967, n. 908, e modificato con proprio decreto del 18 luglio 1969, n. 662;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 14 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 4, 14, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica itàliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 41. — SCIARRETTA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 5.000.000.000 e sono costituiti da 5.000 quote di partecipazione nominative indivisibili, da lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue:

Cassa di risparmio di Genova e Imperia: quote 3.250 per	L.	3.250.000.000
Cassa di risparmio della Spezia: quote 1.000 per	»	1.000.000.000
Cassa di risparmio di Savona: quote 750 per	»	750.000.000
	L.	5.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire 1 miliardo, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 23. — La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 24. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.

Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete il rimborso delle spese e soggiorno.

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inscrire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al comitato;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti presso le partecipanti, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio;

i) può consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inscriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche:

1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dello Istituto;

2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;

3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento.

In caso di assenza od impedimento, il direttore può essere validamente sostituito dal vice direttore — se nominato — o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. 1061.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia, approvato con regio decreto 17 febbraio 1938, n. 186.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 1062.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Pinerolo.

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo in data 20 marzo 1972, integrato con dichiarazione del 22 successivo, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Borgo Losano di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1973 con il quale è stato costituito il collegio dei revisori della S.I.A.E., per il triennio 1973-75;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del revisore supplente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Claudio Ferro-Luzzi, primo dirigente dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Nicola Faiel Dattilo è nominato membro supplente del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in sostituzione del dott. Claudio Ferro-Luzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sardegna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi siccitosi verificatisi nel 1973 ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze previste dall'art. 5, ultimo comma della stessa legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari - siccità anno 1973:
intero territorio della provincia;

Nuoro - siccità anno 1973:
intero territorio della provincia;

Sassari - siccità anno 1973:
intero territorio della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto interministeriale datato 20 dicembre 1971 con cui è stato costituito il collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Silvano Cavallaro, sindaco supplente presso l'E.N.P.A.S., collocato in pensione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decretano:

Il dott. Fausto Surace è nominato, per la durata di tre anni, membro supplente nel collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in sostituzione del dott. Silvano Cavallaro collocato in pensione in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2645)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nisalgin », capsule, della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa. (Decreto di revoca n. 4372/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1962 con il quale venne registrata al n. 17793 la specialità medicinale denominata « Nisalgin » a nome della ditta Farmaceutici Nistri con sede in Pisa, via Campaldino n. 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.P.O. Antibiotic Pharm. Organisation di Milano;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nisalgin », preparazione capsule, registrata al n. 17793 in data 21 novembre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, e 29 dicembre 1973, riguardanti modifiche al decreto sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 13 luglio 1970 sugli antiossidanti per alimenti ed il trattato di adesione dei nuovi Stati membri delle Comunità europee.

Ritenuto opportuno provvedere ad alcune modifiche del decreto ministeriale 31 marzo 1965 determinate dalla necessità di applicare alcune disposizioni contenute nei documenti comunitari citati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

Titolo I-*A*. — CONSERVATIVI

Sono incluse le sostanze seguenti:

1) E 218. — *Metil-p-ossibenzoato* (estere metilico dell'acido p-ossibenzoico);

2) E 227. — *Calcio bisolfito*

per gli stessi casi e dosi d'impiego prescritti rispettivamente per l'etil-p-ossibenzoato e l'anidride solforosa.

Titolo I-*C*. — ANTIOSSIDANTI

I requisiti generali di purezza già prescritti per i conservativi di cui ai titoli I-*A* e I-*B* vengono estesi agli antiossidanti del titolo I-*C*, che pertanto non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico, nè più di 10 mg/kg di piombo. Non devono contenere complessivamente più di 50 mg/kg di rame e zinco — non dovendo tuttavia il tenore in zinco essere superiore a 25 mg/kg — nè contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe riportate nei requisiti specifici di purezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1973, 27 giugno 1973 e 26 gennaio 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie nella provincia di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quarto trimestre ai lavoratori che al termine del terzo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 maggio 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella provincia di Torino, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 17 febbraio 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 27 giugno 1973 e per un terzo trimestre con decreto ministeriale 26 gennaio 1974, è ulteriormente prolungata per un quarto trimestre.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ponte di Legno

Con decreto 8 novembre 1973, n. 411 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno residuato del torrente Narcarello in comune di Ponte di Legno (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 66/c, mappale 12942 (ex 12677/B) della superficie di mq. 720 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 febbraio 1973 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante de decreto stesso.

(2604)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti in data 30 gennaio 1974, registro n. 11, foglio n. 271, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società Chevron Oil Italiana, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, per l'annullamento della delibera della giunta municipale di Como in data 23 novembre 1971, con la quale è stato rifiutato alla società RASA, incorporata per fusione dalla società Chevron Oil Italiana, il rinnovo della concessione del suolo pubblico per l'impianto di distribuzione di carburanti in Como, piazza del Popolo, angolo via Partigiani.

(2607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,45	—	621,50	622,45	—	622,40	622,05	622,45	622,45	622,45
Dollaro canadese	639,50	—	637 —	639,50	—	639,45	639,50	639,50	639,50	639,50
Franco svizzero	206,68	—	207,80	206,68	—	206,65	206,30	206,68	206,68	206,68
Corona danese	102,96	—	102,50	102,96	—	102,90	102,75	102,96	102,96	102,96
Corona norvegese	113,75	—	112,20	113,75	—	113,70	115,35	113,75	113,75	113,75
Corona svedese	141,60	—	142,30	141,60	—	141,65	141,80	141,60	141,60	141,60
Fiorino olandese	231,90	—	231,50	231,90	—	231,90	232,20	231,90	231,90	231,90
Franco belga	16,01	—	16 —	16,01	—	16,05	16,02	16,01	16,01	16,01
Franco francese	130,81	—	131,50	130,81	—	130,80	131,50	130,81	130,81	130,81
Lira sterlina	1492,60	—	1498 —	1492,60	—	1492,60	1491 —	1492,60	1492,60	1492,60
Marco germanico	247,18	—	247,10	247,18	—	247,15	247,65	247,18	247,18	247,18
Scellino austriaco	33,24	—	33,15	33,24	—	33,25	33,35	33,24	33,24	33,24
Escudo portoghese	25,18	—	25,15	25,18	—	25,15	25,28	25,18	25,18	25,18
Peseta spagnola	10,565	—	10,55	10,565	—	10,56	10,62	10,565	10,56	10,56
Yen giapponese	2,265	—	2,27	2,265	—	2,26	2,2795	2,265	2,26	2,27

Media dei titoli del 29 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	97,150
Redimibile 3,50% 1934	98,675
» 3,50% (Ricostruzione)	88,025
» 5% (Ricostruzione)	96,150
» 5% (Riforma fondiaria)	95,300
» 5% (Città di Trieste)	97,350
» 5% (Beni esteri)	93,025
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,625
» 5,50% » » 1968-83	91,450
» 5,50% » » 1969-84	92,325
» 6% » » 1970-85	95,150
» 6% » » 1971-86	95,200
» 6% » » 1972-87	95,200
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	100,100
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,375
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,150
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,250
» 5% (» 1° aprile 1978)	92,900
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	94,550
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	94,375
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	93,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,25
Dollaro canadese	639,50
Franco svizzero	206,49
Corona danese	102,855
Corona norvegese	114,55
Corona svedese	141,70
Fiorino olandese	232,05
Franco belga	16,015
Franco francese	131,155
Lira sterlina	1491,80
Marco germanico	247,415
Scellino austriaco	33,295
Escudo portoghese	25,23
Peseta spagnola	10,592
Yen giapponese	2,272

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Pollino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b)* dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Pollino » proponendo per detto vito — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Pollino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Pollino » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Pollino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto anche come Arvino, Aglianico, Aglianico di Cassano e Lacrima) in misura non inferiore al 60%;

Greco nero, Malvasia bianca (localmente noto come Verdana e Iuvarella), Montonico bianco e Guarnaccia bianca, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% con una presenza massima del 20% dei vitigni ad uve bianche.

Art. 3.

Le uve debbono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei comuni di: Castrovillari, S. Basile, Saracena, Cassano Ionio, Civita e Frascineto.

Tale zona è così delimitata: a nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la strada statale delle Calabrie (n. 19), in prossimità del km. 198,500, il limite segue in direzione sud-est la strada ferrata che fiancheggia la strada statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari. Da qui, segue per breve tratto la strada statale n. 19 sino ad incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari (n. 105) e quindi lungo questa prosegue verso ovest incrociando il confine di Castrovillari (km. 87,500 circa), lo segue per breve tratto verso nord-ovest e quindi verso ovest segue quello di S. Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato. Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di S. Basile; prosegue lungo questi verso sud prima e poi verso est fino al km. 82 della strada per S. Basile, segue tale strada e superato di poco il km. 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale n. 105 in prossimità del km. 76,500. Segue la strada statale n. 105 in direzione sud sino al km. 72,500 per poi proseguire verso sud-est per la strada che raggiunge C.sta del Cappello ed incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso nord-est sino a raggiungere i ruderi a q. 284 in località Cavello.

Da q. 284 segue verso nord-est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a q. 270 (località Scarpone) e da qui, sempre seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la q. 114 e poi la q. 109 (Mass.a di Gallo). Segue quindi la strada verso nord-est per breve tratto ed in prossimità della q. 114 prosegue verso sud-est per quella che conduce a Varco Amendola (q. 106), quindi attraversata la strada statale delle Calabrie (n. 19) prosegue per la strada che attraverso la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km. 3,5 la strada che, proseguendo verso est, va ad incrociare la linea ferroviaria per Cassano Ionio. Prosegue lungo tale strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso nord lungo la medesima sino ad incrociare prima del centro abitato (q. 199) la strada che la costeggia sul lato est; segue quest'ultima sino ad incontrare, in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso nord lungo la medesima sino alla altezza della q. 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita). Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine di Cassano Ionio seguendolo fino al M. Spirito Santo q. 533; da tale quota per una retta verso nord-est raggiunge il km. 104 della strada statale di Castrovillari (n. 105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km. 95 e da qui una linea retta verso ovest sino alla Mass.a Frasca (q. 411).

Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso sud sino ad incrociare e proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la strada statale n. 19 in località il Crocifisso, chiudendo la delimitazione.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'interno del territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Pollino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

odore: profumo caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Pollino » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione « superiore » a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Pollino » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifiche al decreto ministeriale 14 marzo 1974 concernente « Raggruppamenti delle discipline per i quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi a norma dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

Il decreto ministeriale 14 marzo 1974 concernente « Raggruppamenti delle discipline per i quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi a norma dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 marzo 1974, deve intendersi rettificato nel modo seguente:

Gruppo n. 27: va aggiunta la disciplina di « Scienza delle finanze e diritto finanziario »;

Gruppo n. 28: va aggiunta la disciplina di « Economia ed estimo forestale »;

Gruppo n. 35: vanno aggiunte le discipline di « Istituzioni di statistica economica » e « Statistica aziendale e analisi di mercato »;

Gruppo n. 74: al posto della disciplina di « Storia dell'estetica classica medioevale » leggasi « Storia dell'estetica classica e medioevale »;

Gruppo n. 75: va soppressa la disciplina di « Storia delle filosofie orientali »;

Gruppo n. 81: va soppressa la disciplina di « Sistemi grafici »;

Gruppo n. 82: vanno soppresse le discipline di « Semiologia del teatro » e di « Elementi di scenografia »;

Gruppo n. 87: va aggiunta la disciplina di « Endocrinologia e medicina costituzionale »;

Gruppo n. 118: va soppressa la disciplina di « Statistica (facoltà medicina) »;

Gruppo n. 126: al posto della disciplina « Ecologia (esclusi magistero e agraria) » leggasi « Ecologia (esclusa agraria) »;

Gruppo n. 144: leggasi:

144) Chimica fisica
Chimica fisica ed esercizi
Termodinamica chimica
Esercitazioni di chimica fisica

144-*bis*) Chimica teorica
Chimica quantistica;

Gruppo n. 169: vanno aggiunte le discipline di « Matematica finanziaria », « Matematica finanziaria ed attuariale », « Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale »;

Gruppo n. 216: leggasi:

216) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi
Misure e controlli di giacimenti di idrocarburi
Produzione e trasporto degli idrocarburi
Tecnica dei giacimenti di idrocarburi
Tecnica della perforazione petrolifera
Tecnica dei sondaggi
Giacimenti e tecnologie del petrolio e dei gas combustibili

216-*bis*) Giacimenti minerari
Geologia dei combustibili fossili
Campionatura e valutazione dei giacimenti
Prospezione geomineraria
Geologia e giacimenti di idrocarburi;

Gruppo n. 224: vanno soppresse le discipline di « Tipologia strutturale », « Tipologia edilizia » e « Morfologia strutturale »;

Gruppo n. 232: va aggiunta la disciplina di « Applicazioni di geometria descrittiva »;

Gruppo n. 233: va aggiunta la disciplina di « Tecniche di rappresentazione dei fenomeni territoriali ed urbani »;

Gruppo n. 235: va soppresso l'insegnamento di « Tecniche di rappresentazione dei fenomeni territoriali ed urbani » e vanno aggiunte le discipline di « Tipologia strutturale » e « Unificazione edilizia e prefabbricazione »;

Gruppo n. 237: va soppressa la disciplina di « Tecnica dell'irrigazione » e va aggiunta la disciplina di « Tecnica delle colture irrigue »;

Gruppo n. 239: al posto della disciplina di « Coltivazioni erbacee subtropicali » leggasi « Coltivazioni arboree subtropicali ». Va aggiunta inoltre la disciplina di « Frutticoltura industriale »;

Gruppo n. 251: vanno aggiunte le discipline di « Ecologia (facoltà agraria) » e « Tecnologia ed utilizzazioni forestali »;

Gruppo n. 256: al posto della disciplina di « Fisiologia comparata degli animali domestici » leggasi « Fisiopatologia comparata degli animali domestici »;

Gruppo n. 259: al posto della disciplina di « Polizia veterinaria » leggasi « Polizia sanitaria ».

(2819)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 12 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 novembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7895, numero della tariffa 17.02-B-I-a, statistica codice 17.02-231 (glucosio e sciroppo di glucosio: contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro: glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) IV colonna, prelievo da Paesi terzi dall'1-7-1973 al 3-7-1973, leggere « *5.000,00* » anziché « *.000,00* ».

(2726)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° luglio 1973 al 20 agosto 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 1985/73.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	2.086	—	—
	17 04-305	II. uguale o superiore a 60%	2.644	—	—
	17.04-350	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	10.383	1.762	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	780	981	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	1.072	1.369	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa) non contenenti amido o fecola	1.364	1.762	—
	17.04-414	bb) altri	2.913	1.762	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	1.706	2.156	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	2.198	2.550	—
	17.04 424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	2.691	2.937	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	3.233	3.331	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	3.725	3.725	—
		II non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.700	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04 437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	9.399	981	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	9.887	1.569	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	8.616	2.350	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	6.584	3.137	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	2.352	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	2.941	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	3.921	—	—
		B. Gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.286	981	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	10.696	781	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	15.867	781	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (segue)		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.981	zero	—
		II. altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	1.764	1.762	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	2.156	2.156	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . . .	6.897	2.156	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	9.051	2.156	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	11.441	1.956	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	14.027	1.956	—
		D. altre:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16.534	394	—
	18.06-992	b) altre	16.534	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8.855	1.956	—
	18.06-994	2. altre	8.855	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	37.022	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	16.808	2.156	—
	18.06-997	bb) non nominate	37.022	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	4.106	—	—
	19.01-005	B. altri	3.348	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	5.456	—	—
		B. altre:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	637	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	2.401	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	3.774	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.274	—	—
	19.02-035	2. altre	3.068	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.197	—	—
	19.02-045	2. altre	1.476	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2.737	—	—
	19.02-055	2. altre	739	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.204	—	—
	19.02-065	2. altre	4.410	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zerc	—	—
	19.02-075	2. altre	4.410	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	zero	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	7.684	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	14.047	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A contenenti uova	4.144	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . .	4.144	—	—
	19.03-905	II. non nominate	4.189	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.04	19.04 000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	3.737	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	zero	—	—
	19.05-900	C. altri	2.940	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	3.931	—	4.606
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	4.281	—	5.656
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	10.447	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	1.911	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	3.389	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	3.224	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	3.447	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	3.671	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	1.960	1.956	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	3.529	3.525	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.427	—	1.887
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.407	981	—
	19.08-214	2. altri	12.213	981	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.799	1.369	—
	19.08-221	2. altri	12.605	1.369	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.387	1.956	—
	19.08-227	2. altri	13.194	1.956	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.497	—	3.300
	19.08-234	2. altri	14.755	—	3.300
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.085	587	—
	19.08-241	2. altri	12.892	587	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	4.065	1.569	—
	19.08-247	2. altri	13.141	1.369	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.567	—	4.712
	19.08-254	2. altri	10.105	—	4.712
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.799	587	—
	19.08-261	2. altri	13.180	394	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.281	—	5.656
	19.08-267	b) altri	4.316	394	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	2.885	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	5.159	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a) secchi	zero	—	—
	21.06-155	b) altri	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	1.754	—	—
	21.07-104	II. riso	zero	—	—
	21.07-107	III. altri	4.317	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	1.638	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	1.017	—	—
	21.07-207	b) altre	2.878	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.286	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	10.696	—	—
	21.07-350	b) uguale o superiore a 7%	15.867	—	—
		D. jogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. jogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	20.753	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	38.784	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.845	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	4.740	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	34.475	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	23.059	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%	33.436	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	42.660	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	61.107	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	43.094	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	25.856	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.427	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.140	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	2.854	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	549	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.819	—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.533	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45% . . .	3.246	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	980	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.407	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	3.121	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	3.656	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	1.764	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	3.191	—	—
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	3.726	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	3.137	—	—
	21.07-817	2. altre	3.850	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	3.725	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.619	—	—
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	10.046	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	10.759	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45% . . .	11.473	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.168	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	10.438	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	11.151	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.599	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	11.026	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	11.561	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.383	—	—
	21.07-830	2. altre	11.632	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	11.559	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.238	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	18.664	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	19.378	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.786	—	—
	21.07-836	2. altre	19.057	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.218	—	—
	21.07-838	2. altre	19.466	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.002	—	—
	21.07-840	2. altre	19.537	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	19.590	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	25.856	—	—
	21.07-843	2. altre	27.283	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	26.405	—	—
	21.07-845	2. altre	27.322	—	—
	21.07-846	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	26.836	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	38.784	—	—
	21.07-848	2. altre	39.141	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	39.176	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	40.859	—	—
	21.07-851	2. altre	42.286	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	41.644	—	—
	21.07-853	2. altre	42.714	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	42.624	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	62.923	—	—
	21.07-856	2. altre	63.739	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	63.708	—	—
	21.07-858	2. altre	63.774	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-8 9	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	80.902	—	—
	21.07-860	b) altre	81.294	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	98.063	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	2.237	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	2.978	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	5.994	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
29.04 (*segue*)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	zero	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	zero	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. 3.919 per 100 kg
Farina di grano tenero . » 4.712 per 100 kg
Farina di segala . » 4.606 per 100 kg

(2720)

PREFETTURA DI GORIZIA

Modifica di decreto prefettizio concernente la restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 11370/AA.GG. del 4 dicembre 1973 con cui è stato restituito a tutti gli effetti di legge il cognome del defunto Visintin Oscar nella forma originaria di Vizintin;

Ritenuto che sul cognome Vizintin vada posto il segno diacritico (ˇ) sulla lettera zeta come risulta da certificato dello ufficio parrocchiale di Savogna d'Isonzo n. prot. 17/74 del 14 febbraio 1974;

Decreta:

Il decreto prefettizio di cui in premessa è modificato nel senso che sul cognome di Vizintin va apposto il segno diacritico sulla lettera zeta (Vižintin).

Il presente decreto di modifica, a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 marzo 1974

p. Il prefetto: LAROSA

(2584)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Skubin Daniele;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto.

Decreta:

Al sig. Skubin Daniele di Giovanni e della Giuseppina Lesica, nato a Dolegna del Collio il 22 novembre 1925, residente a Gorizia in via Carducci n. 34, di condizione coniugato è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Skubin in Sgubin.

Gorizia, addì 16 febbraio 1974

Il prefetto: MOLINARI

(2667)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 12 marzo 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 203.5.6)

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(*Bando n.* 203.6.6)

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.7)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 201 6.8)

Bando di concorso a ventidue borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 201.7.23)

Bando di concorso ad una borsa di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore fisica tecnica.

(*Bando n.* 201.9 12)

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(*Bando n.* 203.10.10)

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(*Bando n.* 201.10.21)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche - settore « sociologia dell'educazione, sociologia industriale, sociologia del lavoro ».

(*Bando n.* 201.10.25)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche - economia dello sviluppo con particolare riguardo al settore dell'agricoltura.

(*Bando n.* 201.10.26)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche - settore economia italiana contemporanea.

(*Bando n.* 201.11.5)

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(2727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi ventinove posti di primo ispettore, nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservati ai laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Marche, nel Lazio, nell'Abruzzo, nella Campania, nella Puglia, nella Calabria e nella Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

Sono indetti nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro i seguenti concorsi circoscrizionali pubblici per esami, riservati a laureati in ingegneria:

a) tre posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nelle Marche;

b) sei posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nel Lazio;

c) quattro posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nell'Abruzzo;

d) cinque posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nella Campania;

e) cinque posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nella Puglia;

f) tre posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nella Calabria;

g) tre posti di primo ispettore per gli uffici aventi sede nella Sardegna.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

I concorrenti i quali intendano partecipare a più concorsi dovranno produrre, entro lo stesso termine, separate domande.

Qualora i candidati non si attengano alla predetta disposizione e nella domanda esprimano la volontà di partecipare a più concorsi, gli stessi verranno ammessi a quello relativo alla prima circoscrizione indicata nella domanda.

Ove, invece, chiedano genericamente di partecipare a tutti i concorsi indetti con il presente decreto, l'amministrazione si riserva la facoltà di assegnazione dandone comunicazione agli interessati.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte si effettueranno secondo il seguente diario:

a) *Marche*: giorni 19 e 20 giugno 1974 presso la sede di Ancona nei locali siti in via Vecchini n. 2, liceo scientifico, alle ore 8;

b) *Lazio*: giorni 3 e 4 giugno 1974 presso la sede di Roma nei locali siti in viale Manzoni n. 1, aula magna dell'ateneo Antoniano, alle ore 8;

c) *Abruzzo*: giorni 7 e 8 giugno 1974 presso la sede di L'Aquila nei locali siti in località Monteluco di Poggio Roio, Università degli studi, aula di disegno della facoltà di ingegneria, alle ore 8;

d) *Campania*: giorni 17 e 18 giugno 1974 presso la sede di Napoli nei locali siti in via Armando Diaz n. 11, sala esami palazzo uffici finanziari, alle ore 8;

e) *Puglia*: giorni 10 e 11 giugno 1974 presso la sede di Bari nei locali siti in piazza Giulio Cesare n. 13 (Policlinico), « Villaggio del fanciullo S. Nicola », alle ore 8;

f) *Calabria*: giorni 5 e 6 giugno 1974, presso la sede di Reggio Calabria nei locali siti in via Pensilvania, 1/*B*, centro addestramento professionale INAPLI, alle ore 8;

g) *Sardegna*: giorni 14 e 15 giugno 1974 presso la sede di Cagliari nei locali siti in via Is. Mirrionis n. 195, centro addestramento professionale INAPLI, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate 8 ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza

la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini **già** facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile **1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili** in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunica-

zione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo pre-

sente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella B) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissioni d'esami

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1974
Registro n. 1 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 393

ALLEGATO 1

Schema della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per i posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede (1) .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condane penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede, infine, che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

Data .

Firma (2) .

---

(1) A seconda dei casi:
nelle Marche;
nel Lazio;
nell'Abruzzo;
nella Campania;
nella Puglia;
nella Calabria;
nella Sardegna.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di seconda fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

2) Scienza delle costruzioni:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; strutture in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà su nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(2439)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3156 del 27 settembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 3397 in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 3932 del 12 novembre 1973, con il quale è stato provveduto alla ammissione dei candidati al concorso in parola;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita per la formulazione della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1970:

1. Veneziani Alberto .	punti 57,7875	su 100
2. Trespidi Amedeo .	» 55,8775	»
3. Sala Giampiero	» 50,0100	»
4. Pilla Giovanni	» 48,8300	»
5. Repetti Carlo	» 45,0100	»
6. Puppo Emanuele .	» 42,0560	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 5 marzo 1974

Il medico provinciale inc.: TASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 733 in data 5 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1970;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Veneziani Alberto: Ponte dell'Olio;
2) Trespidi Amedeo: Fiorenzuola;
3) Sala Giampiero: Pecorara;
4) Pilla Giovanni: Ferriere, prima condotta;
5) Repetti Carlo: Lugagnano V.A. prima condotta di Rustigazzo;
6) Puppo Emanuele: Ottone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 5 marzo 1974

(2482) *Il medico provinciale inc.*: TASSI

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1974, n. 8.

Norme sulla contabilità del consiglio regionale d'Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1.
Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

Il consiglio regionale nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

TITOLO II
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Capo I
ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 2.
Periodicità e decorrenza

L'esercizio finanziario del consiglio regionale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

La chiusura dei conti delle entrate accertate e non riscosse e delle spese impegnate e non pagate è protratta all'ultimo giorno del primo mese successivo al termine dell'esercizio.

La perequazione dei residui attivi e passivi segue la disciplina della perenzione dei residui del bilancio generale della Regione.

Capo II
BILANCIO DI REVISIONE

Art. 4.
Requisiti necessari del bilancio

Il bilancio del consiglio è di competenza, oltre ad essere pubblico è formato in termini chiari e con precisa specificazione; comprende tutte le entrate e le spese del consiglio, con esclusione di qualsiasi gestione separata. Sia le entrate che le spese sono indicate al lordo di qualsiasi detrazione.

Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste.

Art. 5.
Classificazioni del bilancio

Il bilancio del consiglio regionale segue le classificazioni del bilancio regionale, coordinato con i bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.

La classificazione delle spese dovrà sempre indicare i seguenti aggregati:

spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;

spese di rappresentanza;

spese postali e telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, di economato in genere;

spese per attrezzature e arredamento;

spese per il personale addetto al consiglio regionale;

contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

Il bilancio è specificato in voci analitiche, la cui unità elementare è il capitolo.

Art. 6.
Formazione del bilancio

Il progetto di bilancio interno del consiglio regionale, predisposto dall'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, è corredato di una relazione illustrativa nella quale sono in particolare messi a confronto gli stanziamenti proposti con quelli iniziali dell'anno finanziario in corso e sono motivate le variazioni in più o in meno.

Art. 7.
Trasmissione alla giunta regionale del progetto di bilancio del consiglio

Un mese prima del termine previsto per la presentazione del bilancio regionale, il presidente del consiglio trasmette il progetto di bilancio interno del consiglio alla giunta.

La giunta provvede ad iscrivere il fabbisogno finanziario complessivo del consiglio nel progetto di bilancio della Regione.

Il progetto di bilancio del consiglio è allegato al progetto di bilancio della Regione.

Art. 8.
Approvazione del bilancio del consiglio

Il bilancio interno del consiglio regionale è approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale al quale è allegato.

Art. 9.
Esercizio provvisorio

L'ufficio di presidenza del consiglio può eccezionalmente essere autorizzato dal consiglio medesimo a gestire provvisoriamente il bilancio per dodicesimi sulla base del progetto di bilancio di previsione già presentato per l'approvazione.

L'autorizzazione non può essere concessa per un periodo complessivamente superiore a tre mesi.

L'ufficio di presidenza del consiglio è autorizzato di diritto a gestire provvisoriamente il bilancio fino alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio generale della Regione.

Art. 10.
Variazioni di bilancio

Le variazioni al bilancio del consiglio regionale sono approvate con legge regionale.

Art. 11.
Esecuzione del bilancio

L'esecuzione del bilancio del consiglio regionale spetta all'ufficio di presidenza del consiglio stesso.

Capo III
ENTRATE

Art. 12.
Accertamento delle entrate

Le entrate diverse dalla dotazione del consiglio, come interessi attivi, lasciti e donazioni, sono accertate sulla base di disposizioni legislative, atti amministrativi, contratti o altri titoli.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello anno finanziario costituiscono i residui attivi e che sono compresi tra le attività del conto del patrimonio.

Art. 13.
Riscossioni delle entrate

Il presidente del consiglio o il vice presidente appositamente delegato richiede ogni tre mesi al presidente della giunta regionale l'emissione di titoli di pagamento delle rate della dotazione del consiglio.

In caso di esercizio provvisorio la richiesta è proporzionata alla durata dell'esercizio autorizzato sulla base della dotazione iscritta nel progetto di bilancio regionale presentato al consiglio.

del servizio di tesoreria del consiglio.

La riscossione delle entrate dà luogo all'emissione di bollette di incasso che, numerate, progressivamente, firmate dal responsabile del servizio di ragioneria del consiglio regionale o da chi lo sostituisce e munite del timbro di ufficio, devono contenere:

a) il nome e cognome del debitore;
b) la causale della riscossione;
c) l'importo in cifre e in lettere;
d) la data di emissione.

Ai fini contabili le bollette di incasso sono completate con l'indicazione dell'anno finanziario al quale si riferiscono e del capitolo di competenza e dei residui al quale è iscritta l'entrata.

Art. 14.
Versamento delle entrate

Tutte le somme introitate devono essere versate entro due giorni al tesoriere del consiglio, che ne rilascia quietanza.

Il versamento puo essere effettuato anche negli appositi conti correnti postali.

Capo IV
SPESE

Art. 15.
Gestione delle spese

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 16.
Assunzioni di impegni di spesa

Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del bilancio interno del consiglio regionale sono di norma assunti con deliberazione dell'ufficio di presidenza o anche dal presidente per le spese di rappresentanza.

L'ufficio di presidenza ha facoltà di delegare l'assunzione di impegni di spesa al presidente ed al funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio.

Nessun impegno può essere assunto se non trova ricontro negli stanziamenti del bilancio di previsione del consiglio, che non possono in nessun conto essere superati.

Art. 17.
Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio interno del consiglio regionale devono essere di inviati al servizio di ragioneria del consiglio, che provvede alla registrazione dello impegno, subordinatamente alla verifica della regolarità della relativa documentazione e dell'esatta imputazione, nel limite della disponibilità, al capitolo di pertinenza.

Gli atti, muniti degli estremi della registrazione di impegno, sono restituiti all'organo di provenienza.

Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi che sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Art. 18.
Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese è effettuata, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, con deliberazione dell'ufficio di presidenza e con decisione del presidente per le spese di importo non superiore a L. 200.000.

Art. 19.
Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente art. 18 viene ordinato con mandati firmati dal presidente del consiglio o da un vice presidente appositamente delegato o da funzionari del consiglio, anch'essi appositamente delegati, congiuntamente con il responsabile del servizio di ragioneria o con chi lo sostituisce.

L'ufficio di ragioneria verifica preventivamente:

a) la corrispondenza del mandato all'impegno;
b) l'esatta imputazione al capitolo di spesa della competenza o dei residui;
c) la regolarità della documentazione.

I mandati sono tratti sull'istituto di credito assuntore del servizio di tesoreria del consiglio.

Art. 20.
Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere:

a) l'indicazione dell'anno finanziario;
b) il capitolo al quale è imputata la spesa in conto competenze o in conto residui;
c) gli estremi dell'impegno;
d) la somma netta da pagare (in cifre e in lettere) con l'indicazione dell'importo lordo e delle singole ritenute operate;
e) il cognome e nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;
f) le modalità del pagamento;
g) l'oggetto della spesa;
h) la data di emissione;
i) le firme delle persone autorizzate ad emetterli;
l) il timbro dell'ufficio.

I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni dei creditori, con accreditamento in conto corrente postale, con commutazione in vaglia cambiario, con assegno non trasferibile, o con versamento in conto corrente bancario.

I mandati di pagamento emessi a favore di enti tenuti ad effettuare la riscossione delle loro entrate contro rilascio di quietanze staccate dal bollettario, devono recare l'indicazione dell obbligo della presentazione, da parte dell'ente, della quietanza predetta, ed essere estinti in conformità.

Art. 21.

Ogni mandato di pagamento è corredato:

dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;
dei documenti attestanti la liquidazione della spesa;
dei buoni di carico, quando si tratti di beni inventariabili.

Per le spese che non vengono pagate in un'unica soluzione la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

Capo V

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Art. 22.

Posizione e direzione

Il servizio di ragioneria è alle dirette dipendenze del responsabile del servizio stesso.

In caso di assenza o impedimento del responsabile assume le funzioni il funzionario del servizio da lui designato.

Art. 23.

Attribuzioni

Il servizio di ragioneria:

a) provvede alle spese ed alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione, alla consistenza patrimoniale, ai rilevamenti statistico - contabili. A tal fine debbono ad esso essere comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;

b) fornisce gli elementi per la compilazione del bilancio consuntivo e prepara quelli occorrenti per la formazione dei bilanci di previsione;

c) vigila sul servizio di cassa;

d) predispone i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla tesoreria;

e) vigila i consegnatari dei beni mobili ed impartisce loro le istruzioni per la tenuta dei registri di consistenza;

f) vigila sui servizi di economato.

Le irregolarità riscontrate dall'ufficio di ragioneria sono riferite dal funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per le sue deliberazioni.

Art. 24.

Situazione riassuntiva

L'ufficio di ragioneria compila ogni trimestre la situazione riassuntiva delle spese e delle entrate.

La situazione riassuntiva è sottoposta dal funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio all'ufficio di presidenza.

Capo VI

SERVIZIO DI TESORERIA E DI ECONOMATO

Art. 25.

Incarichi di tesorerie e di economo

L'incarico di economo è conferito dal presidente del consiglio regionale, previa delibera dell'ufficio di presidenza, ad un funzionario del consiglio regionale.

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito — che assume la qualità di tesoriere del consiglio — secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 26.

Affidamento del servizio di tesoreria

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale affida il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito, operanti nella Regione, di cui agli articoli 5 e 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 27.

Capitolato di affidamento

Le condizioni che disciplinano il servizio di tesoreria sono stabilite con apposito capitolato deliberato dall'ufficio di presidenza.

Nell'atto di conferimento del servizio sono stabiliti i tassi di interesse applicabili in ragione di anno sulle giacenze attive di fondi e sulle somme utilizzate a credito.

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria non può superare il periodo di dieci anni. E' sempre ammesso il rinnovo.

Art. 28.

Convenzione

I rapporti con l'istituto di credito incaricato dell'espletamento del servizio di tesoreria sono disciplinati con apposita convenzione a firma del presidente del consiglio. Della convenzione fa parte il capitolato di cui al precedente art. 27.

La convenzione è immediatamente vincolante per l'istituto di credito assuntore del servizio all'atto della sottoscrizione; sarà obbligatorio per il consiglio dopo che sia resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso.

Art. 29.

Attribuzioni della tesoreria

La tesoreria del consiglio regionale cura il versamento delle entrate, il pagamento delle spese e le altre incombenze di competenza del consiglio demandate alla tesoreria da norme legislative o regolamentari.

Art. 30.

Incassi e pagamenti

Il tesoriere effettua i prelevamenti dalla tesoreria regionale su richieste firmate dal presidente del consiglio o da un vice presidente appositamente delegato, incassa le altre entrate e compie i pagamenti sulla base delle relative determinazioni.

Art. 31.

Operazioni di cassa

Il tesoriere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle determinazioni di pagamento.

E' altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore che gli venga affidato.

Non deve prestare cauzione.

Art. 32.

Modalità per i pagamenti

Il tesoriere deve curare il sollecito pagamento delle somme dovute dal consiglio regionale, accertando, sotto la sua responsabilità, la identità delle persone alle quali i pagamenti devono essere effettuati.

Qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o di pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, il tesoriere sospende il pagamento stesso, informandone il funzionario responsabile del servizio per le relative decisioni.

Art. 33.

Registri del tesoriere

Il tesoriere tiene:

a) un registro di carico e scarico delle determinazioni di incasso e di quelle di pagamento;

b) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

c) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

Art. 34.

Custodia del denaro e dei valori

Il denaro ed i valori devono essere custoditi in cassaforte.

Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore che non siano di pertinenza del consiglio regionale.

Art. 35.

Situazione di cassa

Il tesoriere compila mensilmente la situazione di cassa e ne invia copia al servizio di ragioneria insieme ai documenti giustificativi.

Il servizio di ragioneria riferisce sulla situazione di cassa all'ufficio di presidenza del consiglio regionale tramite il funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio.

Art. 36.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere è responsabile dei pagamenti i cui mandati od altri titoli di spesa non siano conformi alle disposizioni di legge o di regolamento ed agli altri obblighi assunti con la convenzione e con il capitolato.

Il tesoriere ha l'obbligo del rendiconto ed è assoggettato alla responsabilità contabile.

Art. 37.

Vigilanza

La vigilanza sul servizio di tesoriere è esercitata dall'ufficio di presidenza che utilizza a tale scopo il servizio di ragioneria del consiglio regionale.

Art. 38.
Funzioni dell'economo

L'economo provvede, secondo le disposizioni impartite dal funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio, alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali di pertinenza del consiglio regionale e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

L'economo è assoggettato alla responsabilità contabile.

Art. 39.
Registri dell'economo

L'economo tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili, le macchine e le attrezzature in dotazione al consiglio regionale;

b) un registro di carico e scarico per i materiali di consumo.

Art. 40.
Fondo per le minute spese

All'economo può essere affidato un fondo di cassa di importo non superiore a L. 1.500.000 per minute spese, autorizzate dal funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio.

Della gestione del fondo suddetto il responsabile deve dare ogni tre mesi il rendiconto al servizio di ragioneria che provvede a rimetterlo all'ufficio di presidenza del consiglio.

TITOLO III
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Capo I
BENI

Art. 41.
Beni

I beni in dotazione al consiglio regionale si distinguono in beni immobili e mobili e sono descritti in separati registri - inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 42.
Inventario dei beni immobili

I beni immobili sono descritti in appositi inventari tenuti dai competenti uffici del consiglio regionale, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo di ubicazione dei beni, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza e i dati catastali;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 43.
Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono dati in consegna ad agenti responsabili consegnatari con appositi inventari.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il competente ufficio del consiglio regionale e l'altro dagli agenti che sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 44.
Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili contiene:

a) l'indicazione del luogo in cui si trovano;

b) la loro denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione « nuovo », « usato », « fuori uso »;

e) il valore.

I beni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

A) mobili, arredi, macchine;

B) libri;

C) strumenti ed oggetti di pregio.

I beni mobili si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto ovvero al valore di stima o di mercato quando siano pervenuti per altra causa.

Oltre all'inventario gli agenti consegnatari devono tenere un registro di carico e scarico in corrispondenza coll'inventario stesso.

Art. 45.
Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati a cura del competente ufficio del consiglio regionale sulla base di buoni di carico a firma dell'agente responsabile.

La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del segretario generale del consiglio, sulla base di motivate proposte degli agenti responsabili.

Il provvedimento indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione dei verbali di scarico.

Il competente ufficio, sulla scorta di detti verbali, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Dei provvedimenti di cancellazione viene data notizia allo ufficio di presidenza.

Art. 46.
Passaggio di carico dei beni immobili e mobili

Nel caso di passaggio di carico dei beni immobili e mobili da uno ad altro agente responsabile, viene redatto in contraddittorio, verbale di consistenza dei beni stessi.

Copia del verbale viene, trasmessa al competente ufficio del consiglio regionale per i conseguenti adempimenti.

Art. 47.
Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono tenuti aggiornati dagli agenti responsabili e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili al competente ufficio del consiglio regionale entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario.

La situazione riassuntiva patrimoniale è fornita dal competente ufficio a quello di ragioneria entro due mesi dalla chiusura dell'anno, ai fini della formazione del conto patrimoniale.

Art. 48.
Ricognizione dei beni immobili e mobili

Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili anche al fine della rilevazione degli eventuali beni non più utilizzabili.

Art. 49.
Materiale di consumo

Il servizio di ragioneria del consiglio provvede alla tenuta di una contabilità per i materiali di consumo mediante schedario analitico a quantità e valore.

In ogni scheda vengono annotati:

in entrata: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali ricevuti;

in uscita: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali utilizzati con l'indicazione sulla scheda o sul documento di scarico dell'impiego fattone.

Capo II
CONTRATTI

Art. 50.
Contratti

Agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi in genere occorrenti al consiglio regionale, si provvede con contratti da stipularsi, in forma pubblica o privata, od anche mediante obbligazioni stese in calce al capitolato, mediante atti separati di obbligazione sottoscritti da chi presenta l'offerta o, infine, mediante lettera di commessa ed ordinazioni, secondo gli usi vigenti nei rapporti con ditte commerciali.

I contratti sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Sono ammesse le forme dell'appalto-concorso e della trattativa privata nei casi indicati nei successivi articoli 52 e 53

I contratti sono redatti in forma privata salvo i casi in cui la legge prescrive l'atto pubblico.

Al funzionario incaricato responsabile dei servizi del consiglio o al responsabile del servizio di ragioneria possono essere affidate le funzioni di ufficiale rogante.

I contratti sono firmati, a nome del consiglio regionale, dal presidente del consiglio.

Non è in alcun caso ammessa la corresponsione di anticipi sul prezzo stabilito in contratto.

Art. 51.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso all'albo del consiglio regionale e pubblicato in uno o più giornali quotidiani a divulgazione regionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso contiene le norme che regolano l'asta a tutte le condizioni e prescrizioni da osservare per essere ammessi a concorrere ed in particolare se la gara si effettui:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontare col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta;

b) ovvero per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

L'ufficio di presidenza del consiglio procede nel giorno stabilito ed in pubblica seduta all'apertura dei plichi contenenti le offerte e delibera in ordine all'aggiudicazione.

Art. 52.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo:

a) a mezzo di lettera con la quale si invitano le ditte ritenute idonee a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora prestabiliti;

b) mediante l'invio alle ditte ritenute idonee di uno schema di contratto in cui è descritto l'oggetto e sono riportate le condizioni generali e particolari di appalto o di vendita, con l'invito a restituirlo, munito della firma e con l'offerta del prezzo in base al quale le ditte medesime sarebbero disposte ad eseguire il contratto, o con l'indicazione del miglioramento del prezzo base, se questo sia stato stabilito dal consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio procede alla scelta delle ditte da invitare alla gara.

L'ufficio di presidenza del consiglio procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte e delibera in ordine all'aggiudicazione.

Art. 53.

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per gli appalti di opere o di lavori o di forniture speciali per la cui esecuzione il consiglio regionale ritenga di doversi servire dei progetti di ditte di provata competenza scientifica, tecnica o artistica.

Le persone o le ditte prescelte dall'ufficio di presidenza del consiglio sono invitate con lettera raccomandata a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o delle forniture con i relativi prezzi.

L'ufficio di presidenza del consiglio procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte.

L'ufficio di presidenza del consiglio effettua, con motivazione scritta, la scelta del progetto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti e procede quindi all'aggiudicazione.

Art. 54.

Trattativa privata

E' ammessa la trattativa privata:

a) quando si tratti di prodotti d'arte, macchine, strumenti, lavori che, per le specifiche caratteristiche richieste, non possono essere forniti che da una sola ditta;

b) quando la licitazione privata sia andata deserta;

c) quando l'urgenza od altre speciali ed eccezionali circostanze non consentano il procedimento della gara;

d) quando si tratti di forniture o lavori di importo non superiore a L. 10.000.000 ove non si ritenga di potervi provvedere con licitazione privata;

e) quando si tratti di locazione di immobili.

Art. 55.

Approvazione ed efficacia dei contratti

L'atto di aggiudicazione è definitivo per il consiglio regionale solo dopo l'avvenuta deliberazione e la firma del contratto da parte degli organi competenti a norma dell'art. 55, mentre impegna immediatamente l'altra parte contraente.

Gli schemi dei contratti sono trasmessi al competente ufficio che accerta l'esatta osservanza delle disposizioni in materia contrattuale e delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il consiglio regionale stesso e cura la tenuta del libro repertorio generale sul quale verranno registrati, dopo la stipulazione, i contratti sopramenzionati.

Art. 56.

Lavori, forniture e servizi in economia

Possono essere seguiti in economia lavori, forniture e servizi fino all'importo di lire due milioni.

Per la gestione dei servizi in economia, l'ufficio di presidenza del consiglio presenterà all'assemblea per l'approvazione l'apposito regolamento.

Art. 57.

Collaudo dei lavori e forniture

Tutti i lavori e forniture dati in appalto od eseguiti in economia sono soggetti a collaudo parziale e finale secondo le norme stabilite nel contratto.

I collaudi dei lavori e delle forniture sono fatte da esperti o, qualora l'importo superi la somma di lire trenta milioni, da apposite commissioni, da nominarsi dal presidente del consiglio regionale.

Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori.

Art. 58.

Cauzione - Penalità

A garanzia della esecuzione dei contratti, derivanti da atti pubblici, da licitazione privata o da appalto-concorso, le ditte devono prestare idonea cauzione.

Si può prescindere dalla cauzione subordinatamente a miglioramento del prezzo o per notoria solidarietà della ditta.

Si possono stabilire penalità per inadempienze o ritardi nella esecuzione dei contratti.

Art. 59.

Divieto di suddivisione di lavori o forniture

I contratti e le convenzioni concernenti spese continuative o lavori e forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere divisi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più vantaggiosa per il consiglio regionale in base a motivata deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 60.

Riserve degli appaltatori e transazioni

La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

TITOLO IV

DEL CONSUNTIVO

Art. 61.

Formazione, deliberazione ed approvazione del consuntivo

Il consuntivo del consiglio regionale si compone del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Il consuntivo, predisposto entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'anno finanziario, dal servizio di ragioneria, corredato di una relazione intesa ad illustrare gli aspetti più salienti della gestione cui si riferisce, è deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio e da questo presentato al consiglio con propria relazione.

Il consuntivo approvato dal consiglio regionale è trasmesso alla giunta per essere allegato al consuntivo della Regione.

Art. 62.

Conto finanziario

Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per voci, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, per competenza e residui.

Per la competenza sono indicate:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;

b) le somme accertate od impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) le differenze in più o in meno tra accertamenti od impegni e le correlative previsioni definitive.

Per i residui sono indicati:

a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;

b) le variazioni in più o in meno per accertamento;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Sono infine dimostrati:

a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui ed il fondo di cassa o il deficit finale;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;

c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 63.

Conto patrimoniale

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il patrimonio al principio dell'anno finanziario, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole voci dello attivo e del passivo durante l'anno stesso, comprese le variazioni di natura non finanziaria (deperimenti, ammortamenti, insussistenze, sopravvenienze, etc.) e la consistenza alla fine dell'anno distintamente e nel complesso per i seguenti gruppi:

attività e passività finanziarie;

beni immobili e mobili, materiale scientifico ed artistico;

beni di terzi,

e pone in evidenza il miglioramento o il peggioramento del patrimonio netto alla fine dell'anno finanziario, in confronto con le risultanze iniziali.

In appositi allegati viene data la dimostrazione della situazione amministrativa e del conto economico comprendente il risultato della gestione.

Art. 64.

Riduzione ed eliminazione dei residui attivi

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti che ottennero la riscossione. Le relative variazioni debbono formare oggetto di apposito elenco per voci di bilancio secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, numero 1171, da allegare con la deliberazione giustificativa dello ufficio di presidenza del consiglio, al conto consuntivo della gestione finanziaria.

Art. 65.

Gestione dei residui passivi

In nessun caso si può iscrivere tra i residui passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa negli impegni assunti nella gestione di competenza di un precedente anno finanziario.

Nessun pagamento in conto dei residui passivi può essere effettuato in eccedenza al fondo rispettivamente conservato ai residui.

Art. 66.

Perenzione dei residui passivi

I residui delle spese correnti sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa. I residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del precedente comma possono riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi.

I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio possono essere reinscritti, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio in conto competenze, quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

Art. 67.

Trasferimenti dei residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'anno finanziario successivo, separatamente dalla competenza del medesimo, e con l'indicazione dell'anno dal quale derivano.

Art. 68.

Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, devono consentire, sia per la competenza, sia separatamente, per i residui, la rilevazione della situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte di ciascun stanziamento attivo e passivo, la situazione delle somme introitate e pagate e le rimanenze da riscuotere e da pagare.

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni che nel corso dell'anno stesso sono ad esse recate dalla gestione del bilancio o derivanti da altre cause e la consistenza alla fine dell'anno finanziario.

Art. 69.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° marzo 1974

CRESCENZI

(2489)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740880)